Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

Dati desumibili da registrazione a protocollo: Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo, Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la contribuzione studentesca a.a. 2022-2023.

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- II D. Lgs. 68/2012 che ha rivisto l'assetto normativo in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento ai benefici a sostegno degli studenti meritevoli e privi di mezzi;
- il D.P.C.M. n° 159/2013 che ha innovato la modalità di determinazione dei redditi utili alle attestazioni ISEEU dei nuclei familiari in cui sono inseriti gli studenti;
- la L. 232/2016 che ha modificato sostanzialmente i criteri a cui è ispirata la contribuzione studentesca;

VISTI:

- il D.M. 234/2020 che, anche in relazione alle ipotetiche ricadute dell'emergenza sanitaria COVID-19 sul contesto socio-economico nazionale e locale, ha modificato quanto previsto dalla L. 232/2016, art. 1, commi 255 e 256;
- il D.M 1014/2021 che ha modificato quanto previsto dal D.M 234/2020;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.6.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28.6.2022 che hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato il Regolamento per la contribuzione studentesca a.a.2022/2023;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 relativo all'emanazione dei Regolamenti;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la contribuzione studentesca a.a.2022/2023,** come da testo sul quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole il 27.6.2022 ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 28.6.2022 e che è allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Studenti.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



Allegato 1 al punto ...

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2022-2023

INDICE

ART. 1 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLITSCRITITAL CORSI DI LAUREA E MODALITA L	ונ
DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE	3
ART. 2 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO	4
ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	7
ART. 4 - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERO	CA.7
ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	8
ART. 6 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO	8
ART. 7 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO	8
ART. 8 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2	0129
ART. 9 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA	9
ART. 10 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI	9
ART. 11 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO	10
ART. 12 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE	DI
STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10
ART. 13 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE	11
ART. 14 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI	11
ART. 15 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA	11
ART. 16 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	12
ART. 17 - ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE	12
1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM"	
2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio	14
3. Studenti disabili	14
4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità	15
5. Studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla b	ase d
un provvedimento dell'autorità giudiziaria	15
6. Studenti iscritti nell'ambito del progetto UNICORE	15
7. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano	15
8. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale	15



9. Studenti che si laureino nella prima sessione utile	. 15
10. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare	. 16
11. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)	. 16
12 Studenti detenuti o in esecuzione penale esterna	. 16
13. Sospensione dagli studi	. 16
ART. 18 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO	17
ART. 19 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO	17
ART. 20 - MODALITÀ DI RIMBORSO	17
ART. 21 - CONTROLLI	17
ALLEGATO A	1Ω



ART. 1 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

- 1. Per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la contribuzione studentesca è composta:
 - dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - dall'imposta di bollo;
 - dal contributo onnicomprensivo stabilito, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, sulla base della fascia di contribuzione attribuita a seguito dell'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) determinato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni.
- 2. Al fine di determinare il contributo onnicomprensivo dovuto in base al valore ISEEU sono stabilite le fasce di contribuzione riportate nella seguente tabella:

Tabella 1

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI ISEE
А	€ 0,00 - € 14.420,31
В	€ 14.420,32 - € 17.709,34
С	€ 17.709,35 - € 25.000,00
D	€ 25.000,01 - € 33.000,00
E	€ 33.000,01 - € 46.000,00
F	€ 46.000,01 - € 58.000,00
G	OLTRE € 58.000,00

- 3. Ai fini dell'attribuzione di una fascia di contribuzione inferiore a quella massima prevista, è fatto obbligo agli studenti di richiedere il rilascio dell'attestazione ISEEU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022: tutte le attestazioni redatte entro tale scadenza sono acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, presso la banca dati INPS.
- 4. Gli studenti che non provvedano a richiedere l'attestazione ISEEU entro il suddetto termine e che intendano ugualmente usufruire delle agevolazioni in base ad una fascia inferiore a quella massima, potranno presentare un'attestazione ISEEU richiesta nel 2023 entro e non oltre il termine del 30 settembre 2023, con addebito di una sanzione pari ad € 150,00; oltre tale scadenza sarà attribuita inderogabilmente la fascia massima.
- 5. L'ISEEU in corso di validità può essere sostituito senza sanzioni dall' ISEEU corrente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 D.P.C.M. 159-2013 e successive integrazioni.

ART. 2 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

- 1. L'importo del contributo onnicomprensivo è determinato in base al valore dell'indicatore ISEEU ed è differenziato a seconda della fascia contributiva di appartenenza, del numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi e dell'area didattica di riferimento dello studente.
- 2. A tal fine vengono individuate le seguenti aree didattiche, cui sono associate delle maggiorazioni come da tabella 2 sotto riportata:

AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali – Scienze economiche – Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche);

AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali: Corsi di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il percorso erogato in lingua inglese; Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria; corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive.

Tabella 2

FASCIA	MAGGIORAZIONE AREA 1	MAGGIORAZIONE AREA 2	MAGGIORAZIONE AREA 3
А	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
В	€ 0,00	€ 20,00	€ 50,00
С	€ 0,00	€ 40,00	€ 70,00
D	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00
Е	€ 0,00	€ 70,00	€ 140,00
F	€ 0,00	€ 90,00	€ 170,00

- 3. Il contributo onnicomprensivo dovuto è pari ad € 0,00 per studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) valore ISEEU pari o inferiore ad € 26.000,00 (in caso di iscrizione al primo anno di corso tale requisito è l'unico richiesto);
 - b) iscrizione entro il primo anno fuori corso;
 - c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2021 10.08.2022 come da seguente tabella*.

Tabella 3

PERIODO 11.08.2021 - 10.08.2022					
STUDENTI A TEMPO PIENO					
ANNO L2 LM LM5					
1°** 0** 0**					
2° 10 10 10					

3°	25	-	25
4°	-	-	25
5°	-	-	25
1° FC e oltre	25	25	25
	STUDENTI A TE	MPO PARZIALE	
ANNO	L2	LM	LM5
1°*	0**	0**	0**
1° RI	5	5	5
2°	12	12	12
2° RI	13	13	13
3°	12	-	12
3° RI	13	-	13
4°	-	-	12
4° RI	-	-	13
5°	-	-	12
5° RI	-	-	13
1° FC e oltre	25	25	25

^{*} Nota bene: non rientrano nel computo dei CFU per la verifica del diritto all'esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli esami sovrannumerari.

4. Per gli studenti con valore ISEEU pari o inferiore a 25.000,00 €:

- iscritti in corso, ma senza i requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo;
- ripetenti per il mancato superamento degli OFA o di altre propedeuticità;
- iscritti in corso tenuti a presentare l'ISEEU Parificato come indicato nell'art. 5 del presente regolamento;

il contributo onnicomprensivo è stabilito in misura fissa a seconda della fascia di appartenenza come da sottostante tabella:

Tabella 4

FASCIA	IMPORTO AREA 1	IMPORTO AREA 2	IMPORTO AREA 3
А	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
В	€ 300,00	€ 320,00	€ 350,00
С	€ 400,00	€ 440,00	€ 470,00

^{**} Nota bene: per gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale/laurea magistrale/ laurea magistrale a ciclo unico, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

5. Il contributo onnicomprensivo è pari al 8,5 % della quota ISEEU eccedente il valore di € 26.000,00, con l'aggiunta della maggiorazione eventualmente prevista per l'area didattica di riferimento dello studente, per gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEEU compreso tra € 26.000,01 e € 30.000,00;
- b) iscrizione entro il primo anno fuori corso;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti nel periodo 11.08.2021 10.08.2022 come da Tabella 3.
- 6. Il contributo onnicomprensivo è determinato ai sensi del comma precedente, ma non può comunque essere inferiore a € 200,00 per gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) iscritti a partire dal secondo anno fuori corso;
 - b) valore ISEEU pari o inferiore a € 30.000,00;
 - c) numero di crediti formativi conseguiti nel periodo 11.08.2021 10.08.2022 di almeno 25.

7. Per gli studenti:

- iscritti in corso con valore ISEEU superiore a 25.000,00 €;
- ripetenti per il mancato superamento degli OFA o di altre propedeuticità con valore ISEEU superiore a 25.000,00 €;
- iscritti in corso con valore ISEEU superiore a 25.000,00 tenuti a presentare l'ISEEU Parificato, come indicato nell'art. 5 del presente regolamento;
- iscritti fuori corso senza i requisiti previsti dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo;
- iscritti fuori corso tenuti a presentare l'ISEEU Parificato, come indicato nell'art. 5 del presente regolamento;

l'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in percentuale sul valore dell'indicatore ISEEU secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia contributiva di appartenenza e secondo il numero di anni di iscrizione rispetto alla durata normale del corso di studi come indicato nella sequente tabella

Tabella 5

	PERCENTUALE SCAGLIONE			
FASCIA	STUDENTI IC	STUDENTI I° FC	STUDENTI II° FC	STUDENTI III° FC e oltre
А				
В	1,80 %	2,30 %	2,55 %	2,80 %
С				
D	2,80 %	3,30 %	3,55 %	3,80 %
E	4,00 %	4,50 %	4,75 %	5,00 %
F	4,80 %	5,30 %	5,55 %	5,80 %

all'importo così determinato è sommata la maggiorazione stabilita in base all'area didattica di riferimento dello studente così come indicata nella Tabella 2

- 8. Il contributo onnicomprensivo non può essere in ogni caso inferiore ad € 200,00 per gli studenti iscritti fuori corso con valore ISEEU inferiore ad € 30.000,00 tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo determinato ai sensi del comma 7.
- 9. Per gli studenti collocati nella massima fascia di contribuzione (Fascia G) l'importo del contributo onnicomprensivo è stabilito in misura fissa a seconda dell'area didattica di appartenenza come da sottostante tabella e non è soggetto ad alcuna variazione percentuale in dipendenza dell'ISEEU.

Tabella 6

	AREA 1	AREA 2	AREA 3
STUDENTI IC	€ 1.783,00	€ 1.883,00	€ 1.983,00
STUDENTI I° FC	€ 2.073,00	€ 2.173,00	€ 2.273,00
STUDENTI II° FC	€ 2.218,00	€ 2.318,00	€ 2.418,00
STUDENTI III° FC e oltre	€ 2.363,00	€ 2.463,00	€ 2.563,00

ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

1. Per gli studenti iscritti a tempo parziale è stabilito il pagamento del contributo onnicomprensivo in una quota pari al 50 per cento dell'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno. Le modalità per l'iscrizione a tempo parziale sono riportate nel Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale.

ART. 4 - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- 1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2022-2023, beneficiari della Borsa di studio di dottorato, titolari di contratto di apprendistato o iscritti ad un dottorato industriale, sono tenuti a corrispondere un contributo fisso pari a € 1.000,00: tale quota non è dovuta da parte degli iscritti agli anni successivi al primo.
- 2. Ai sensi del comma 262 della Legge 232/2016, gli iscritti ai corsi di Dottorato che non risultino beneficiari della "Borsa di studio di dottorato" o titolari di contratto di apprendistato sono esonerati totalmente dal versamento di tasse o contributi a favore dell'Università.
- 3. Indipendentemente dalla fruizione del beneficio di cui ai commi precedenti, gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono in ogni caso tenuti a corrispondere annualmente le quote relative alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari ad € 156,00.
- 4. Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso o esonero dal pagamento del contributo fisso di € 1.000. Non è inoltre prevista alcuna forma di rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, pari ad € 156,00.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

- 1. Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bergamo appartenenti ad un nucleo familiare estero o aventi redditi prodotti all'estero, che non possono certificare la propria situazione economica mediante redazione dell'ISEEU, sono tenuti alla produzione di un ISEEU Parificato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, sulla base della situazione economica all'estero, secondo le modalità che verranno indicate nell'apposita "Guida alla richiesta e alla presentazione dell'attestazione ISEEU a.a. 2022-2023" che verrà pubblicata alla pagina web dell'Ufficio Tasse www.unibg.it/tassestudenti e a cui si rimanda.
- 2. L'importo del contributo onnicomprensivo a carico degli studenti di cui al comma 1, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2, esclusi i commi 3, 5 e 6.

ART. 6 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

- 1. Il pagamento della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo è così suddiviso:
 - tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale, per un importo totale pari a € 156,00, da corrispondere all'atto dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo:
 - per gli studenti immatricolati al primo anno, entro la scadenza amministrativa prevista per ciascun corso di studi;
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il 3 ottobre 2022.
 - prima rata del contributo onnicomprensivo, a titolo di acconto, per un importo massimo di € 400,00, entro il <u>15 febbraio 2023</u>. Per gli studenti esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo non è addebitato alcun importo.
 - seconda rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l'importo totale del contributo per fascia e l'acconto versato, entro il <u>17 maggio 2023</u>.
- 2. Qualora la differenza fosse pari a € 0,00, la seconda rata non sarà addebitata.
- 3. Sino al valore di 430,00 € la prima e la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in analogia al limite applicato dall'Amministrazione Finanziaria, saranno accorpate.
- 4. Nel caso di un importo totale del contributo onnicomprensivo inferiore ad € 10,00 la prima rata del contributo onnicomprensivo non sarà emessa.
- 5. Nel caso in cui l'importo della seconda rata sia superiore a € 500,00 vi è la possibilità di rateizzare il pagamento dello stesso.
- 6. Nel caso di mancato pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo entro 30 giorni dalla scadenza è previsto il blocco amministrativo della carriera.

ART. 7 - MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO

- 1. Gli studenti che perfezionano l'immatricolazione pagando i 156,00 € oltre la scadenza prevista per l'immatricolazione o presentano istanze (abbreviazione, passaggio di corso/dipartimento, trasferimento in ingresso e uscita, seconda laurea e re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza) oltre i termini fissati, sono soggetti al pagamento di un importo aggiuntivo per "istanza fuori termine" pari ad € 95,00;
- 2. Qualora il pagamento del contributo onnicomprensivo avvenga oltre i termini di scadenza previsti, nonché in caso di rinnovo dell'iscrizione ad anni di corso successivi al primo dopo il 3 ottobre 2022, sono applicati i seguenti importi aggiuntivi:
 - € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
 - € 40,00 per i pagamenti effettuati tra i 31 ed i 60 giorni;
 - € 60,00 per i pagamenti effettuati tra i 61 ed i 90 giorni;
 - € 80,00 per i pagamenti effettuati oltre i 90 giorni.

Gli importi del comma 2 si applicano <u>a tutte le rate di contribuzione studentesca</u> per gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 e che, non avendo conseguito il titolo entro la

sessione di laurea straordinaria a.a. 2021-2022, devono iscriversi tardivamente all'a.a. 2022-2023 provvedendo al pagamento delle rate oltre le scadenze indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 8 - STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012

- 1. Gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio nell'a.a. 2022-2023 sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva integrata di maggio 2023 è disposta la revoca dell'esenzione per gli studenti che dovessero perdere l'idoneità.
- 2. Per gli studenti di nuova immatricolazione che risultino idonei o beneficiari nella graduatoria viene sospeso il pagamento del contributo onnicomprensivo fino al conseguimento del requisito di merito previsto dal relativo bando.

ART. 9 - STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA

- 1. Per gli studenti che rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 e che conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria dell'a.a. 2021-2022:
 - a) la tassa regionale, l'imposta di bollo e l'eventuale contributo versato sono considerati validi per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale;
 - b) quanto pagato per l'iscrizione all'a.a. 2022-2023, ad eccezione dell'imposta di bollo di € 16,00 compresa nella rata di € 156,00, sono rimborsati d'ufficio qualora non si intenda proseguire gli studi universitari nell'a.a. 2022-2023;
- 2. Per gli studenti che non rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 e che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria a.a. 2021-2022, ma intendano laurearsi in una sessione dell'a.a. 2022-2023 è previsto l'obbligo di corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo, nonché il contributo onnicomprensivo dovuto in base agli articoli precedenti, con le eventuali maggiorazioni relative ai ritardati pagamenti rispetto alle scadenze indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 10 - CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI

- 1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico che non intendano proseguire gli studi possono unicamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, per un totale di € 156,00, per il perfezionamento dell'immatricolazione.
- 2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che intendano presentare istanza di rinuncia agli studi non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2022-2023 pagando la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, ma devono risultare in regola con i pagamenti per tutti gli anni in cui sono risultati iscritti fino all'a.a. 2021-2022 compreso; coloro che abbiano provveduto a rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 e poi successivamente decidano di presentare istanza di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo pagate per il rinnovo dell'iscrizione.
- 3. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi <u>entro e non oltre il 15 febbraio 2023</u>, sono esonerati dal pagamento della prima rata di contributo onnicomprensivo purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2022-2023 (a partire dalla sessione invernale); coloro che abbiano provveduto a corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato.
- 4. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi <u>dopo il 15 febbraio 2023 ed entro e non oltre il 17 maggio 2023</u> sono esonerati dal pagamento della seconda rata di contributo onnicomprensivo, purché non abbiano superato alcun esame nel corso dell'a.a. 2022-2023 (a partire dalla sessione invernale); coloro che abbiano provveduto a corrispondere tale rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato;
- 5. Gli studenti che presentino rinuncia agli studi dopo il 15 febbraio 2023 ed entro e non oltre il 17 maggio 2023 sono tenuti a corrispondere il 50% della seconda rata di contributo onnicomprensivo qualora risultino superati esami nel corso dell'a.a. 2022-2023 (a partire dalla sessione invernale);

coloro che abbiano provveduto a corrispondere l'intera rata prima di presentare rinuncia agli studi, non hanno diritto al rimborso di quanto versato;

6. Gli studenti che presentino istanza di rinuncia agli studi <u>successivamente al 17 maggio 2023</u> sono tenuti a corrispondere totalmente la seconda rata di contributo onnicomprensivo, in funzione della fascia contributiva loro attribuita.

ART. 11 - CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO

1. Passaggio ad un altro corso di studi:

- le richieste di passaggio di corso, per studenti già iscritti nel precedente anno accademico, potranno essere presentate a partire dal 10 agosto 2022 e il termine ultimo per la presentazione delle domande e il pagamento del relativo contributo è il 5 ottobre 2022; coloro che richiedono il passaggio di corso dovranno comunque rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 tramite il versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 3 ottobre 2022, pena l'applicazione della prevista maggiorazione per pagamento tardivo;
- in caso di accoglimento della domanda di passaggio l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo corrisposti per il corso di provenienza saranno stornati sul nuovo corso di studi in costanza dello stesso anno accademico;

Gli studenti immatricolati al 1° anno di corso per l'anno accademico 2022-2023 non potranno presentare istanza di passaggio ad altro corso di studio fino all'anno accademico successivo.

2. Trasferimento da e verso altro Ateneo:

- il termine fissato per la presentazione delle istanze di trasferimento da altro Ateneo e il pagamento del relativo contributo di è il <u>3 ottobre 2022</u>.
- le istanze di trasferimento verso altro Ateneo potranno essere presentate dal 10 agosto 2022 e il termine ultimo per la presentazione delle istanze e il pagamento del relativo contributo è il 3 ottobre 2022, in via eccezionale, previa richiesta motivata al Rettore, entro il 30 novembre 2022, con addebito della quota aggiuntiva di € 95,00 per istanza fuori termine di cui all'art. 8. Nel caso di trasferimento verso altro Ateneo lombardo il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere richiesto all'Università di nuova iscrizione. Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro Ateneo non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2022-2023 presso questo Ateneo.

ART. 12 - CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. In caso di mancato conseguimento del diploma di laurea triennale entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2023, l'immatricolazione "con riserva" al corso di laurea magistrale non risulta perfezionata. In tal caso:

- a) per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'immatricolazione con riserva sono considerati validi per il rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea triennale;
- b) per gli studenti provenienti da altri Atenei si provvede, a richiesta, al rimborso dell'importo versato (ad eccezione dell'imposta di bollo di € 16,00);
- 2. Gli studenti che, pur prevedendo di conseguire il titolo entro il termine previsto, non intendano procedere al perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, devono darne comunicazione per iscritto alla Segreteria studenti prima del conseguimento del titolo, unicamente in tal caso si provvede, a richiesta, al rimborso della sola tassa regionale;

Ticket

3. Dopo lo scioglimento dell'immatricolazione "con riserva" gli studenti che non intendano più frequentare il corso di laurea magistrale devono presentare istanza di rinuncia agli studi con applicazione dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 13 - CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE

- 1. Il contributo di preiscrizione è corrisposto dagli studenti che inoltrino domanda di partecipazione al test selettivo previsto per l'iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché a seguito di presentazione della domanda di valutazione della carriera finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.
- 2. Il contributo corrisposto per la partecipazione al test selettivo per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, pari a € 52,00, è portato in detrazione dall'importo della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti che perfezionino l'immatricolazione al corso ad accesso regolato per cui abbiano sostenuto il test, oppure rimborsato d'ufficio per gli studenti esonerati dal pagamento del suddetto contributo;
- 3. il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari ad € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.
- 4. Sono esonerati dal pagamento del contributo di preiscrizione di € 52,00 per l'accesso ai corsi di laurea magistrale gli studenti selezionati secondo il bando di concorso per l'assegnazione di n° 2 borse di studio ad altrettanti studenti rifugiati nell'ambito del progetto University Corridors for Refugees 4.0 (Niger, Nigeria, Cameroon, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe 2022/2024).
- 5. Non è prevista alcuna forma di rimborso relativa alla somma di € 30,00 corrisposta al CISIA per il sostenimento dei TOLC.

ART. 14 - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

- 1. È stabilito nella misura di € 25,00 l'importo per ogni credito formativo relativo all'insegnamento che lo studente intende frequentare.
- 2. A seguito della deliberazione del Senato Accademico in data 19.12.2016, con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei "Complementi di ..." (da 2 CFU) ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo: sono esentati dall'addebito gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.
- 3. Gli studenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e quelli con riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto ad una riduzione del costo di accesso ai corsi singoli, pari al 40% del contributo previsto.
- 4. Il contributo pagato per l'accesso ai corsi singoli non è soggetto a rimborso.
- 5. Nel caso in cui lo studente iscritto "con riserva" ad un corso di laurea magistrale non consegua la laurea di l° livello <u>presso questo Ateneo</u> entro la sessione di laurea di marzo/aprile 2023, ma abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti del corso di laurea magistrale, potrà sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della laurea, previa iscrizione ai corsi singoli senza oneri aggiuntivi.

ART. 15 - DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DEI LA CARRIERA

- 1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione provvedono al pagamento di un diritto fisso pari ad € 200,00 per ogni anno di mancata iscrizione, ridotto ad € 50,00 a partire dal quinto anno. Tale quota non è dovuta dalle studentesse esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno di nascita del figlio e dagli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate per gli anni accademici in cui hanno presentato la relativa domanda di sospensione.
- 2. Gli studenti che riprendano gli studi dopo aver chiesto la sospensione per la frequenza di altro corso di livello universitario sono tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto ad € 50,00 a partire dal quinto anno.



ART. 16 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Si dispongono i seguenti importi dovuti per le prestazioni relative alle istanze presentate dagli studenti:

Tabella 7

DENOMINAZIONE	IMPORTI A.A. 2022-2023
Iscrizione esami di stato	€ 400,00
Iscrizione prove integrative per abilitazione professione revisore legale	€ 100,00
Rilascio diploma di abilitazione	€ 95,00
Rilascio duplicato diploma di abilitazione	€ 60,00
Domanda di trasferimento in ingresso	€ 95,00
Domanda di trasferimento in uscita	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione carriera	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Contributo re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza	€ 95,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Domanda di passaggio di corso	€ 50,00 (+ € 16,00 marca da bollo assolta in modo virtuale)
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato badge	€ 35,00
Spedizione documenti (per l'Italia)	€ 10,00
Spedizione documenti (per l'estero)	€ 15,00

ART. 17 - ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

In attuazione dell'art. 9, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 sono stabilite le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

1. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM"

- a) Il Top Ten Student Program tende ad assicurare l'esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ad un massimo del 10% degli iscritti, compresi i beneficiari della Borsa di studio ex D.Lgs. 68/2012, selezionati con i criteri del relativo avviso pubblicato dal Servizio per il Diritto allo Studio (a cui si rimanda) ed aventi i requisiti sotto indicati:
 - esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2022-2023 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico

2021-2022, pari o superiore a 96/100 e <u>immatricolati con il versamento dell'importo di</u> € 156,00:

- o entro il 15 settembre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;
- o entro il 5 ottobre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
- o entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2022-2023 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2021-2022, compreso tra 90 e 95/100 e immatricolati con il versamento dell'importo di € 156,00:
 - o entro il 15 settembre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;
 - o entro il 5 ottobre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
 - o entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti immatricolati nell'a.a. 2022-2023 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2021-2022, compreso tra 85 e 89/100 e immatricolati con il versamento dell'importo di € 156,00:
 - o entro il 15 settembre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso libero;
 - o entro il 5 ottobre 2022 per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato;
 - o entro la scadenza prevista per l'immatricolazione dal relativo bando per il corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti che si iscrivono nell'a.a. 2022-2023, entro il 31 dicembre 2022, al primo anno del corso di laurea magistrale e laureati al corso triennale con voto pari o superiore a 105/110 (vedi tabella) ed aventi il requisito della continuità didattica;
- esonero totale dal pagamento di tassa d'iscrizione e contributi per studenti aventi il requisito di continuità didattica che si iscrivono nell'a.a. 2022-2023, entro il 3 ottobre 2022, ad anni di corso successivi al primo anno di immatricolazione assoluta ed in possesso, alla data del 10 agosto 2022 di una media ponderata non inferiore ai 28/30 e dei CFU indicati nella tabella seguente:

Tabella 8

Anno di iscrizione a.a. 2022-2023	Voto di maturità a.s. 2021-2022	Media ponderata ≥ 28/30	Cfu (*) al 10/08/2022	Voto di laurea triennale al 31/12/2022
1 L2/L5	>95			
II L2/L5			40	
III L2/L5			100	
I LM				105/110
II LM			40	

IV L5		160	
V L5		210	

- b) L'assegnazione dell'esenzione, entro il limite del 10% degli iscritti, è effettuata d'ufficio, senza che gli studenti debbano presentare richiesta, tenendo conto esclusivamente dei CFU e della media ponderata conseguiti entro la data del 10 agosto 2022.
- c) Merito sportivo:
- Il Top Ten Student Program prevede l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti regolarmente iscritti all'Università e al Centro Universitario Sportivo che nell'anno accademico 2022-2023 siano:
 - vincitori di una medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari;
 - vincitori di una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo ai campionati mondiali universitari o alle universiadi.

Per gli studenti vincitori di una medaglia d'argento o di bronzo ai Campionati Nazionali Universitari il Top Ten Student Program prevede una parziale riduzione del contributo:

- pari al 50% per i vincitori di una medaglia d'argento;
- pari al 25% per i vincitori di una medaglia di bronzo.

2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio

- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2022-2023, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2023, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa, salvo siano già stati esonerati dal pagamento della stessa al momento dell'iscrizione all'anno accademico 2022-2023 come previsto dal successivo punto numero 3 del presente articolo. Per gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

N.B.: Gli esoneri previsti per gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio sono applicati d'ufficio.

3. Studenti disabili

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e/o con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% ed il 65%.

Gli studenti che rinnovano l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2021-2022 per lo stesso corso di laurea sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.



Gli studenti con disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA) non rientrano nelle fattispecie sopra riportate.

4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità. Gli studenti che per l'a.a. 2022–2023 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2021–2022, sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

5. Studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare.

6. Studenti iscritti nell'ambito del progetto UNICORE

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti selezionati secondo i bandi "University Corridors for Refugees – 3.0 (Ethiopia – 2021-2023) e University Corridors for Refugees – 4.0 (Niger, Nigeria, Cameroon, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe – 2022-2024).

7. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

8. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale

Gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L'individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e dell'esenzione dal contributo è effettuata d'ufficio, secondo le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

9. Studenti che si laureino nella prima sessione utile

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2022-2023 ai corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico che concludano gli studi in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario, i quali non abbiano ottenuto abbreviazioni di corso (requisito della continuità didattica) e si laureino entro la sessione estiva dell'a.a. 2022-2023, sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura, con riferimento al contributo versato nel corso dell'ultimo anno di iscrizione:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.



10. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare

Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli Studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31 dicembre 2022 appartengano alla fascia di reddito "G".

11. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Gli studenti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, si iscrivono contemporaneamente all'Università degli Studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) usufruiscono di una riduzione contributiva pari a quella riconosciuta ai soggetti iscritti a tempo parziale.

Tali studenti dovranno pagare la tassa regionale di € 140,00 solo presso l'Istituzione (Università o AFAM) a cui richiedono i servizi del diritto allo studio

12 Studenti detenuti o in esecuzione penale esterna

Gli studenti detenuti o in esecuzione penale esterna sono tenuti esclusivamente al pagamento di un contributo fisso pari ad € 200,00 (contributo minimo stabilito dalla Legge n. 232/2016) e dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale.

13. Sospensione dagli studi

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo:

- a) gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti; secondo quanto indicato dall'art. 15 del presente regolamento tali studenti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00;
- b) le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, che hanno presentato la relativa domanda di sospensione;
- c) gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, che hanno presentato la relativa domanda di sospensione;
- d) gli studenti che abbiano chiesto ed ottenuto la sospensione degli studi per un intero anno accademico per frequenza ad un altro corso universitario (con domanda presentata alla segreteria studenti dal 01/08/2022 al 03/10/2022);

Gli studenti che presentino richiesta di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo per le tipologie di cui alle lettere b) e c) non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2022-2023. La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2022-2023 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non possono sospendere gli studi.

In caso di richiesta di sospensione parziale, di durata inferiore ad un anno accademico, per frequenza ad altro corso di studi gli studenti potranno procedere al pagamento della tassa regionale dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo dopo la fine della sospensione senza l'addebito degli importi aggiuntivi previsti dall'art. 7 del presente regolamento. In caso di rinnovo dell'iscrizione all'a.a. 2022-2023 tali studenti non sono tenuti al pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo se presentano rinuncia agli studi per il corso di cui hanno chiesto ed ottenuto la sospensione prima della

cessazione della stessa, in caso di rinuncia dopo tale termine saranno invece tenuti al pagamento delle rate secondo quanto previsto dall'art. .10 del presente regolamento.

ART. 18 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

- 1. Per la tipologia di esonero di cui al numero 12 dell'articolo 17 è prevista la presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio tasse da parte dell'interessato utilizzando il modulo disponibile nella sezione Modulistica Tasse e contributi del sito dell'Università di Bergamo.
- 2. Per le altre tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo non applicabili d'ufficio elencate all'articolo 17 la domanda di esonero deve essere inoltrata in modalità online, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti.
- 3. Per le tipologie di esonero di cui al numero 13 lett b) e c) dell'articolo 17 è prevista la presentazione di una specifica domanda online di sospensione dallo sportello internet studenti.
- 4. Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, elencate all'articolo 17 devono essere <u>presentate entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2023</u>, fatta eccezione per la domande di sospensione all'articolo 17, numero 13, lett. b) e c) le quali dovranno essere presentate <u>entro e non oltre il 17 maggio 2023</u>.
- 5. Per tutti gli aspetti inerenti la presentazione delle domande di esonero qui non precisati si rimanda alla "Guida alla presentazione delle domande di esonero a.a. 2022-2023" che verrà pubblicata alla pagina web dell'Ufficio Tasse www.unibg.it/tassestudenti.

ART. 19 - ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

- 1. Le diverse tipologie di esonero di cui all'articolo 17 non sono fra loro cumulabili.
- 2. Non possono beneficiare degli esoneri di cui all'art. 17 gli studenti che intendano conseguire una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92.

ART. 20 - MODALITÀ DI RIMBORSO

- 1. L'importo relativo ad un esonero parziale, laddove vi sia capienza, viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta; negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.
- 2. Tutti i rimborsi tasse, erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti, sono disposti, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, esclusivamente utilizzando un codice IBAN intestato o almeno co-intestato allo studente. I rimborsi verranno prioritariamente disposti utilizzando il codice IBAN della tessera universitaria nominativa intestata al singolo studente, che oltre a rappresentare la tessera di riconoscimento dello studente è dotata anche di funzionalità bancarie, salvo assenza della suddetta tessera o diversa indicazione dello studente, che in tal caso è tenuto a comunicare un codice IBAN alternativo intestato o co-intestato.
- 3. Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.

ART. 21 - CONTROLLI

1. L'Università degli studi di Bergamo esercita un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEEU reperite dalla banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e svolge con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria e del supporto della Guardia di Finanza, tutte le indagini che ritiene opportune.

Bergamo,

IL RETTORE Prof. Sergio Cavalieri



ALLEGATO A

Tabella 9.a - TABELLA RIEPILOGATIVA art. 2, c. 3, 5 e 6

STUDENTI CON VALORE ISEEU PARI O INFERIORE A 30.000 ISCRITTI AL PRIMO ANNO E ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI CON MERITO (Tabella 3)			
	Valore ISEEU	Valore contributo	
	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00 Merito non richiesto al primo anno (Tabella 3)	
Studenti iscritti al primo anno	ISEEU da € 26.000,01 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00 Merito non richiesto al primo anno (Tabella 3)	
Studenti anni successivi al primo	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00	
in corso	ISEEU da € 26.000,01 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00	
	ISEEU fino a € 26.000,00	€ 0,00	
Studenti iscritti al 1º anno fuori corso	ISEEU da € 26.001,00 a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00	
Studenti iscritti dal 2º anno fuori corso e oltre	ISEEU fino a € 30.000,00	8,5 % della quota ISEE eccedente il valore di € 26.000,00, minimo € 200,00	

Tabella 9.b - TABELLA RIEPILOGATIVA art. 2, c. 4, 7,8 e 9

	Valore ISEEU	Valore contributo	
		STUDENTI SENZA MERITO	STUDENTI CON ISEEU PARIFICATO
Studenti iscritti al	ISEEU fino a € 25.000,00		Importo fisso come stabilito nella tabella 4
primo anno	ISEEU da € 25.000,01 a € 30.000,00	VEDERE TABELLA 9.a	Percentuale Tabella 5

	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	FASCIA G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
	ISEEU fino a € 25.000,00	Importo fisso Tabella 4	Importo fisso Tabella 4
Studenti anni successivi al primo in corso o ripetenti per mancato	ISEEU da € 25.000,01 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
superamento OFA	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
	ISEEU fino a € 25.000,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00
Studenti iscritti al	ISEEU da € 25.001,00 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
1º anno fuori corso	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6
Studenti iscritti dal	ISEEU fino a € 30.000,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00	Percentuale Tabella 5, minimo € 200,00
2º anno fuori corso e oltre	ISEEU oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 5	Percentuale Tabella 5
	Fascia G	Importo fisso Tabella 6	Importo fisso Tabella 6

Sulla base della modalità di determinazione del contributo per ciascuna fascia stabilite dall'art. 2 commi 4, 7, 8 e 9 si prevedono i seguenti importi di contribuzione minimi per fascia:

Tabella 10.a - STUDENTI IN CORSO

FASCIA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MINIMO
	AREA 1	AREA 2	AREA 3
А	€ 200,00*	€ 200,00*	€ 200,00*

В	€ 300,00*	€ 320,00*	€ 350,00*
С	€ 400,00*	€ 440,00*	€ 470,00*
D	€ 450,00	€ 500,00	€ 550,00
E	€ 674,00	€ 744,00	€ 814,00
F	€ 1.194,00	€ 1.284,00	€ 1.364,00
G	€1.783,00	€1.883,00	€1.983,00

^{*}importi fissi per fascia

Tabella 10.b - STUDENTI I° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
А	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
В	€ 331,67	€ 351,67	€ 381,67
С	€ 407,31	€ 447,31	€ 477,31
D	€ 575,00	€ 625,00	€ 675,00
E	€ 839,00	€ 909,00	€ 979,00
F	€ 1.424,00	€ 1.514,00	€ 1.594,00
G	€ 2.073,00	€ 2.173,00	€ 2.273,00

Tabella 10.c - STUDENTI II° FC

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
А	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
В	€ 367,72	€ 387,72	€ 417,72
С	€ 451,59	€ 491,59	€ 521,59
D	€ 637,50	€ 687,50	€ 737,50
E	€ 921,50	€ 991,50	€ 1.061,50



F	€ 1.539,00	€ 1.629,00	€ 1.709,00
G	€ 2.218,00	€ 2.318,00	€ 2.418,00

Tabella 10.d - STUDENTI III° FC e oltre

	T		
FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
А	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
В	€ 403,77	€ 423,77	€ 453,77
С	€ 495,86	€ 535,86	€ 565,86
D	€ 700,00	€ 750,00	€ 800,00
E	€ 1.004,00	€ 1.074,00	€ 1.144,00
F	€ 1.654,00	€ 1.744,00	€ 1.824,00
G	€ 2.363,00	€ 2.463,00	€ 2.563,00